

Diritto annuale 2026
Differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA

L'art. 1-sexies del **Decreto Legge 63/2026** convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113 (in G.U. 27/06/2026, n. 147) ha previsto che per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014;
- soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la proroga del versamento del diritto annuale per **l'anno 2026 al 20 luglio 2026 senza maggiorazione**, con possibilità di effettuare il versamento dal 21/07/2026 al 20/08/2026 con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo dello **0,80%** (anziché del consueto 0,40%) a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalle norme sopra citate, rimane confermata la scadenza del **30 giugno 2026**, con possibilità di effettuare il versamento **entro il 30 luglio 2026 con lo 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, oppure, avvalendosi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.